SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

94G0453

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1994, n. **408.**

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alla direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, la cui scadenza era prevista per il 1° febbraio 1994, per la previsione e disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, nonché alla decisione del Consiglio medesimo del 1° febbraio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea

1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Art. 2.

Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;

b) la cittadinanza;

c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;

d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine, possibilmente comprovato da apposita attestazione rilasciata, in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, dall'autorità nazionale competente;

e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato italiano o per quello di origine la perdita dell'elettorato attivo.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:

a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;

c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.

4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;

b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;

c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.

7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.

8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

9. La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

Art. 3.

Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione

1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella *Gazzetta Ufficiale* e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.

6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge.

Art. 4.

Adempimenti preliminari

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.

3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni.

4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.

5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200.

6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.

Art. 5.

Operazioni di voto

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3 hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 4.

3. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori.

4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4.

6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

7. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

8. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma 2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3.

9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al comma 8 oppure, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa esibizione del certificato elettorale.

10. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale.

12. Successivamente il presidente del seggio suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell'ufficio consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali.

13. I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i suddetti plichi alla corte d'appello di Roma.

14. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

Art. 6.

Operazioni di scrutinio

1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5.

2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.

4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.

5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.

6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

8. Il presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le

operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979.

Art. 7.

Assunzione di personale a contratto per l'espletamento delle operazioni elettorali all'estero

1. L'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. — *1.* Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo e con validità massima di tre mesi regolato dalla legge locale.».

2. I contratti di cui al comma 1, autorizzati dal Ministero degli affari esteri, producono immediatamente effetto indipendentemente dal perfezionamento del relativo decreto.

Art. 8.

Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.»;

b) all'articolo 4 il secondo comma, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.»;

c) l'articolo 26 è abrogato;

d) l'articolo 28 è abrogato;

e) i primi sei commi dell'articolo 30 sono abrogati;

f) l'articolo 36 è abrogato;

g) l'articolo 37 è abrogato.

Art. 9.

Numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

1. È approvata la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° febbraio 1993 recante modifiche dell'atto relativo alle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Conseguentemente il numero dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo è elevato da ottantuno a ottantasette.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 8.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

COMINO, *Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

SPERONI, *Ministro per le riforme istituzionali*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0456

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1994, n. **409.**

Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di porre in liquidazione l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al fine di avviare la riforma dell'intero settore, salvaguardando nella massima misura possibile i livelli occupazionali dell'Ente e delle società controllate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2, sono nominati uno o più liquidatori per l'ENCC e per le società controllate.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, può disporre con proprii decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o più società controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Art. 2.

1. Il commissario liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC che deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica.

2. Il piano di liquidazione dovrà, compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni già svolte, privilegiare soluzioni che prevedano:

a) il trasferimento ad altri soggetti pubblici o privati, con priorità da accordare ai soggetti che operano nei comparti interessati, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate operanti nei settori:

1) della ricerca del legno e della forestazione;

2) della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;

3) degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta;

4) della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica;

5) delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno;

6) del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;

7) dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica;

b) la determinazione del patrimonio dell'ENCC e delle società controllate al fine di giungere alla sua alienazione, previa redazione di perizie valutative;

c) le modalità di alienazione del patrimonio, adottando procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, con possibilità di affidare attività funzionalmente individuate a società appositamente costituite, che vengono collocate sul mercato entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla loro costituzione;

d) la determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera *a);*

e) l'eventuale ricorso alle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto.

Art. 3.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con l'amministrazione interessata. Con il medesimo decreto si provvede a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente «Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC», anche al fine di consentire l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

5. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

6. Per i dipendenti delle società controllate che risultavano occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito, nonché quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo periodo del comma 6 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di liquidazione.

8. Per le finalità previste dal presente decreto il commissario liquidatore accende mutui fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria. I mutui saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, che diviene operante, in caso di inadempienza, a richiesta della Cassa depositi e prestiti e senza la preventiva escussione del debitore. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro appositamente integrato, in considerazione della natura della spesa, con le procedure di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. Il piano di liquidazione di cui all'articolo 2 deve essere eseguito, per la parte riguardante il trasferimento del personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate, entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione del piano medesimo. Dopo tale termine il commissario liquidatore rimane in carica solo per il completamento dell'esecuzione del piano relativo alla liquidazione dell'attivo patrimoniale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,50 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

Art. 6.

1. Al termine della liquidazione il commissario liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato, al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di personale, oppure alle società costituite ai sensi dell'articolo 2.

3. Restano fermi gli effetti del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1994, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società SIVA S.p.a.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 23 giugno 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G454

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 1994.

Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, che prevede che le modalità tecniche e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità vengano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Considerata la necessità che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste ed altri soggetti pubblici e privati siano tenuti sulla base del codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto;

Considerata la necessità che le pubbliche amministrazioni centrali e locali si avvalgano di infrastrutture di trasmissione telematica secondo un modello atto a consentire la reciprocità di collegamento e lo scambio di informazioni, sia per esigenze interne alle amministrazioni, che per quelle dei cittadini e degli operatori economici;

Considerato che i comuni devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità, o preposti all'informazione statistica pubblica, al fine di permettere agli organismi stessi l'accesso a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali ed ai comuni, l'accesso ai dati informatizzati degli organismi, utili per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

Ritenuto che i collegamenti devono assicurare oltre allo scambio dei dati anagrafici, anche quello dei dati relativi alle licenze di esercizio;

Considerata l'esigenza di dare attuazione alle attività di interscambio informativo tra amministrazioni centrali dello Stato, amministrazioni comunali ed organismi che erogano servizi di pubblica utilità, al fine di fornire efficienti servizi ai cittadini, riducendo contemporaneamente gli adempimenti posti a loro carico;

Ravvisata l'opportunità di riunire in un unico decreto le norme concernenti i collegamenti telematici tra comuni ed altri organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità;

Sentiti i pareri del Ministro delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

Vista la delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Scambio dati tra comuni ed altri organismi

1. Per la realizzazione delle finalità previste dal decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, è istituito il servizio di scambio telematico di dati tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità o preposti all'informazione statistica pubblica.

Art. 2.

Codice individuale di identificazione del soggetto

1. Per lo scambio di informazioni mediante collegamenti telematici tra i comuni e gli organismi di cui all'art. 1, la chiave di accesso alle informazioni delle persone fisiche è il codice individuale, che si identifica nel codice fiscale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, nonché dai relativi decreti attuativi.

2. I comuni, al momento della prima iscrizione nel registro della popolazione residente, attribuiscono alle persone fisiche il codice individuale, la cui generazione è gestita attualmente dal Ministero delle finanze; detta amministrazione, avvalendosi nell'ambito del proprio sistema informativo di una banca dati di riferimento contenente i codici già attribuiti, genera il codice sulla base dei dati trasmessi dai comuni, garantendone l'unicità.

Art. 3.

Inserimento del codice individuale negli archivi informatizzati

1. I comuni e gli organismi di cui al precedente art. 1 inseriscono nei propri archivi informatizzati il codice individuale di ogni soggetto ivi registrato, entro sei mesi dalla date di entrata in vigore del presente decreto.

2. A tal fine il Ministero delle finanze mette a disposizione procedure automatizzate che operano con due modalità:

a) il comune o l'organismo interessato trasmette al Ministero delle finanze, in via informatica, le informazioni necessarie alla generazione del codice; le informazioni vengono integrate con il codice individuale e restituite dal Ministero delle finanze, nel termine di dui mesi dalla data di ricezione;

b) il comune o l'organismo interessato si collega telematicamente al Ministero delle finanze, al fine di ottenere via terminale il codice individuale di una persona fisica, a fronte dell'indicazione dei dati necessari alla generazione del codice stesso.

Art. 4.

Dati scambiati

1. I comuni assicurano agli organismi di cui all'art. 1, piena trasparenza alle anagrafi, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio.

2. Gli organismi di cui all'art. 1, assicurano l'accesso, da parte dei comuni, ai dati informatizzati di propria competenza, funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni.

3. I dati oggetto di scambio devono rispondere alle esigenze degli adempimenti istituzionali dei singoli organismi e vengono definiti con provvedimenti degli organismi interessati; tali provvedimenti vengono trasmessi alla commissione di cui al successivo art. 10.

Art. 5.

Modalità tecniche

1. In attesa della progettazione e realizzazione, da parte delle amministrazioni competenti, di un servizio integrato di trasmissione dati per le amministrazioni del settore pubblico allargato, atto a consentire il collegamento degli organismi sia centrali che locali, le connessioni telematiche tra gli archivi informatizzati dei comuni e quelli degli organismi di cui all'art. 1, sono effettuate utilizzando le reti pubbliche di trasmissione dati, ovvero le reti private degli organismi interessati, purché conformi agli standard usati nelle reti pubbliche.

2. I comuni possono collegarsi alla rete gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, ovvero possono realizzare connessioni dirette tra i propri sistemi di elaborazione e le strutture di rete già esistenti, gestite da quegli organismi che possano garantire il collegamento anche con altri organismi interessati.

Art. 6.

Ripartizione delle spese

1. Per le connessioni dirette di cui al comma 2 dell'art. 5, gli organismi mettono a disposizione dei comuni, senza alcun onere per essi, le proprie reti di trasmissione dati. Restano a carico dei comuni i costi relativi al collegamento con il nodo più vicino delle suddette reti nonché le eventuali spese per l'adeguamento dei propri sistemi informatici.

2. I costi per l'accesso ai dati tramite le connessioni dirette vengono definiti con i provvedimenti di cui al precedente art. 4, tenendo conto dei soli oneri diretti sostenuti dai singoli organismi. Qualora l'interconnessione avvenga tramite la rete pubblica, i medesimi provvedimenti definiscono i costi relativi al traffico generatosi tra le parti.

3. Per le connessioni realizzate attraverso gli organismi tecnici dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, sono a carico dei comuni i costi per l'eventuale adeguamento dei propri sistemi informatici, nonché quelli relativi alla connessione a detti organismi tecnici tramite rete pubblica; i costi per l'accesso ai dati saranno sostenuti dall'organismo che riceve i dati, secondo criteri definiti con apposite convenzioni tra gli organismi e l'ANCI, che disciplineranno anche le modalità di adesione da parte dei comuni. Tali convenzioni vengono trasmesse alla commissione di cui al successivo art. 10.

Art. 7.

Sicurezza e riservatezza delle informazioni

1. Le informazioni ottenute tramite i collegamenti possono essere utilizzate esclusivamente per i fini istituzionali degli organismi, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico.

2. Ai fini della sicurezza, i comuni e gli organismi di cui all'art. 1, regolamentano l'accesso ai dati, sulla base di criteri di autorizzazione, attraverso idonee procedure informatiche atte ad identificare e registrare gli operatori a terminale e le operazioni effettuate.

Art. 8.

Responsabilità per i collegamenti

1. I comuni e gli organismi di cui all'art. 1, designano, nell'ambito del proprio personale, un responsabile dei collegamenti, il quale autorizza i soggetti che hanno accesso ai dati.

Art. 9.

Comuni non informatizzati

1. I comuni che non dispongono di sistemi informatizzati possono avvalersi delle strutture informatiche di altri comuni ovvero di organismi che garantiscono le stesse funzionalità, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 10.

Commissione di sorveglianza

1. La sorveglianza sulle modalità e regolarità dello svolgimento del servizio, sulla rispondenza dei provvedimenti di cui all'art. 4, nonché delle convenzioni di cui all'art. 6, a quanto previsto dal presente decreto, anche con riferimento alla sicurezza ed alla riservatezza delle informazioni, è demandata ad una Commissione di sorveglianza istituita con decreto del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri interessati; la Commissione è composta da un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, e da cinque membri in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dell'Istituto nazionale di statistica e dell'ANCI.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 21

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 2 del D.L. n. 6/1993 convertito nella legge n. 63/1993 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale):

«6. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani».

— Il D.P.R. n. 784/1976 reca: «Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale del contribuente».

Nota all'art. 1:

— Per il D.L. n. 6/1993 vedi note alla premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il D.P.R. n. 784/1976 vedi note alla premesse.

94A4168

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Sergian Federico presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 26 aprile 1994, sentito il parere dell'Ordine nazionale degli psicologi;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento del titolo «D.E.S.S. Phychologie» protetto secondo la legislazione francese (decreto n. 90-255 del 22 marzo 1990 del Ministero dell'educazione francese);

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo in quanto non c'è differenza con la formazione accademica e professionale dello psicologo in Italia;

Decreta:

Il titolo di Sergian Federico, cittadino italiano nato a Torino l'11 gennaio 1967, di laurea di D.E.S.S. - Psychologie (diplome d'etudes superieures specialisees: psychologie clinique et pathologique) rilasciato dall'Università Rene Descartes di Parigi V° (Francia) è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 16 maggio 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A4174

DECRETO 15 giugno 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Ana Rita Gaudencio Simoes Do Souto Barreiros presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 4 maggio 1994;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Ana Rita Gaudencio Simoes Do Souto Barreiros, nata a Sao Jorge de Arroios (Lisbona) il 26 luglio 1965, cittadina portoghese, di avvocato conseguito in Portogallo, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, secondo le modalità che seguono e avanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un esame, scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto civile;
diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto costituzionale;
diritto tributario;
diritto amministrativo;
diritto penale;
diritto processuale civile;
diritto processuale penale;
ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie suddette.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. Il candidato sarà ammesso alla prova orale se conseguirà in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 15 giugno 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A4175

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 giugno 1994.

Modificazione ad uno dei parametri da considerare ai fini della sottoposizione ai controlli centrali di province, comuni e comunità montane ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Con decreto in data 30 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1993) sono stabiliti i parametri da considerare ai fini della sottoposizione ai controlli centrali di province, comuni e comunità montane ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Rilevato che è necessario modificare il metodo di determinazione del parametro di cui al punto 10) relativo alle spese di personale;

Sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.);

Decreta:

Il parametro di cui al punto 10) è così sostituito:

«10) spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 50 per cento del totale delle spese correnti».

Roma, 9 giugno 1994

Il Ministro: MARONI

94A4171

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 febbraio 1994.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito al riordino dei corsi di studio della facoltà di giurisprudenza, espresso nell'adunanza del 19 novembre 1993;

Sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale del notariato ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario, nonché la tabella III del medesimo, relativa al corso di laurea in giurisprudenza;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti i seguenti diplomi universitari:

diploma universitario di consulente del lavoro;

diploma universitario di operatore giudiziario;

diploma universitario di operatore giuridico d'impresa.

Art. 2.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di giurisprudenza può rilasciare, oltre alla laurea in giurisprudenza, gli anzidetti diplomi universitari.

Inoltre i diplomi universitari di consulente del lavoro e di operatore giuridico d'impresa possono essere rilasciati anche dalle facoltà di economia e di scienze politiche.

La tabella III, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppressa e sostituita dalla nuova tabella III, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, e relativa ai corsi di studio della facoltà di giurisprudenza.

Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad adeguare alla nuova tabella III, allegata al presente decreto, i corsi di laurea in giurisprudenza attualmente attivati.

Art. 4.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea compatibilmente con l'ordinamento vigente.

Le facoltà, inoltre sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del nuovo corso di studi.

Art. 5.

Qualora venga attivato uno o più d'uno dei corsi di diploma di cui al precedente art. 1, è consentita gli studenti già iscritti in un corso di laurea l'opzione per il

corso di diploma; le strutture didattiche sono tenute a stabilire le modalità per l'eventuale convalida degli esami sostenuti.

Qualora già attivato presso una facoltà di giurisprudenza, a detta facoltà puo continuare ad afferire il corso di laurea in scienze politiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1994

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 28

ALLEGATO

Tabella III

CORSO DI LAUREA E CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DELLE FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

CAPO I

NORME COMUNI

Art. 1.

1. Alla facoltà d giurisprudenza afferisce il corso di laurea in giurisprudenza di durata quadriennale.

2. Alla facoltà di giurisprudenza afferiscono i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

1) di consulente del lavoro;

2) di operatore giudiziario;

3) di operatore giuridico d'impresa.

Art. 2.

1. I titoli di ammissione per il corso di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni; i titoli richiesti per l'ammissione ad un corso di diploma afferente alla facoltà di giurisprudenza sono eguali a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea di detta facoltà.

2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 3.

1. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario di cui al comma 2 del precedente art. 1 vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

2. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario di cui al precedente art. 1, ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualità fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.

3. Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.

Art. 4.

1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella presente tabella III, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocinii o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea o di diploma universitario;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

Art. 5.

1. Alla data del presente decreto i raggruppamenti delle discipline dell'area giuridica N e delle altre aree sono quelli individuati in *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1992, n. 46-*bis* (professori prima fascia) e 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (professori seconda fascia).

2. Ai fini della determinazione delle discipline afferenti alle aree disciplinari delle tabelle che seguono, sono vigenti in via esclusiva le seguenti afferenze dei raggruppamenti delle discipline alle aree citate nei successivi articoli della presente tabella:

A) Per l'area giuridica N:

1) area del diritto amministrativo (- e della giustizia amministrativa): N0500; N050;

2) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N0212;

3) area del diritto civile (- e del diritto di famiglia): N0110; N011;

4) area del diritto civile e del diritto commerciale: N0110, N0211; N011, N021;

5) area del diritto commerciale (- e del diritto fallimentare): N0211, N0213; N021, N023;

6) area del diritto comparato e comunitario: N0130, N0420; N013, N042;

7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N0130, N0420, N0800; N013, N042, N080;

8) area del diritto costituzionale: N0411, N0412; N041;

9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo: N0411, N0412, N0500; N041, N050;

10) area del diritto del lavoro (- e della previdenza sociale): N0300; N030;

11) area del diritto ecclesiastico: N0600; N060;

12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali): N0800; N080;

13) area del diritto penale: N1021, N1022; N102;

14) area del diritto processuale civile: N0213, N0900; N023, N090;

15) area del diritto processuale penale (- e dell'ordinamento giudiziario): N1010, N1022; N101;

16) area del diritto romano: N1101; N110;

17) area del diritto tributario: N0701; N070;

18) area della storia del diritto medioevale e moderno: N1200; N120;

19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica): N1300; N130;

20) area storico-giuridica: N1101, N1200; N110, N120.

B) Per le altre aree

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione. P0210, P0220, P0230; P021, P022, P023;

2) area della finanza e della contabilità aziendale: P0210, P0220, P021, P022;

3) area della sociologia applicata: Q0534; Q053;

4) area dell'economia politica: P0112,

5) area delle scienze dell'amministrazione. Q0200: Q020,

6) area economica: P0112, P0121; P012;

7) area economico-finanziaria· P0121, P0123, P012, P013.

3. Ai fini previsti dal presente ordinamento i raggruppamenti delle discipline saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990

CAPO II

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art 6.

1 Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

2. Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facoltà di giurisprudenza ed ha durata quadriennale.

Art 7

1. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

2. La struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Art. 8.

1 Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari

1) area del diritto amministrativo,

2) area del diritto civile;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato e comunitario,

5) area del diritto costituzionale;

6) area del diritto del lavoro,

7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);

8) area del diritto penale,

9) area del diritto processuale civile,

10) area del diritto processuale penale,

11) area del diritto romano;

12) area della storia del diritto medioevale e moderno,

13) area economico-finanziaria;

14) area filosofico-giuridica.

2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento.

3 Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

4. Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

5. Le facoltà assicurano l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

CAPO III

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI CONSULENTE DEL LAVORO

Art. 9

1. Il corso di diploma di consulente del lavoro fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari alla professione di consulente nei rapporti di lavoro.

2. Il corso di diploma di consulente del lavoro afferisce alle facoltà di giurisprudenza e puo essere attivato anche nelle facoltà di economia e di scienze politiche; ha durata triennale

Art 10

1. Il corso di diploma di consulente del lavoro comprende almeno quattordici e non più di sedici annualità d'insegnamento, una prova d'idoneità di conoscenze informatiche di base ed un tirocinio professionale durante il corso; si conclude con un esame di diploma.

2 La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove d'idoneità, del giudizio di valutazione del tirocinio professionale. dell'esame di diploma

Art 11.

1. Sono fondamentali le seguenti cinque aree disciplinari·

1) area del diritto civile;

2) area del diritto commerciale,

3) area del diritto costituzionale,

4) area economica,

5) area storico-giuridica.

2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali)

3. Sono fondamentali e obbligatorie quattro annualità (anche divisibili in moduli semestrali) di insegnamento dell'area del diritto del lavoro e della previdenza sociale

4. È obbligatorio un insegnamento almeno semestrale per ciascuna delle seguenti cinque aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto comparato, internazionale e comunitario,

3) area del diritto penale;

4) area del diritto tributario,

5) area della sociologia applicata.

CAPO IV

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE GIUDIZIARIO

Art. 12

1. Il corso di diploma di operatore giudiziario fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari per svolgere attività autonome nell'ambito del processo.

2. Il corso di diploma di operatore giudiziario afferisce alla facoltà di giurisprudenza ed ha durata triennale.

Art. 13.

1. Il corso di diploma di operatore giudiziario comprende almeno quattordici e non più di sedici annualità d'insegnamento ed una prova d'idoneità di conoscenze informatiche di base; si conclude con un esame di diploma.

2. La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove d'idoneità e dell'esame di diploma.

Art. 14.

1. Sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa;

2) area del diritto civile e del diritto di famiglia;

3) area del diritto commerciale e del diritto fallimentare;

4) area del diritto del lavoro;

5) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;

6) area del diritto penale;

7) area del diritto processuale civile e del diritto fallimentare;

8) area del diritto processuale penale e dell'ordinamento giudiziario;

9) area storico-giuridica;

10) area del diritto tributario.

2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali).

3. È obbligatorio un insegnamento almeno semestrale della disciplina informatica giuridica.

CAPO V

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA

Art. 15.

1. Il corso di diploma di operatore giuridico d'impresa è destinato alla formazione di privati amministratori, fornendo loro le conoscenze giuridiche ed operative necessarie per svolgere tale attività nell'ambito di un'azienda privata.

2. Il corso di diploma di operatore giuridico d'impresa afferisce alla facoltà di giurisprudenza ed ha durata triennale; può essere attivato anche nelle facoltà di economia.

Art. 16.

1. Il corso di diploma di operatore giuridico d'impresa comprende almeno quattordici e non più di sedici annualità d'insegnamento ed una prova d'idoneità di conoscenze informatiche di base; si conclude con un esame di diploma.

2. La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove d'idoneità e dell'esame di diploma.

Art. 17.

1. Sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari:

1) area del diritto civile;

2) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;

5) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale;

6) area del diritto penale;

7) area storico-giuridica;

8) area della finanza e della contabilità aziendale;

9) area delle scienze dell'amministrazione;

10) area dell'economia politica.

2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali).

3. È obbligatorio un insegnamento per ciascuna delle seguenti tre aree disciplinari:

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione;

2) area del diritto bancario e del mercato finanziario;

3) area del diritto tributario.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

94A4173

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Lady confezioni - S.c. a r.l.», in Lendinara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 21 febbraio 1994 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Lady confezioni - S.c. a r.l.», con sede in Lendinara (Rovigo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Lady confezioni - S.c. a r.l.», con sede in Lendinara (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Palmieri il 30 maggio 1980, repertorio n. 6232/1611, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Levi Angelo, residente ad Adria, piazza Cieco Grotto, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4194

DECRETO 17 giugno 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Orano - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Castorano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 13 agosto 1993 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della «Società cooperativa Orano - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Castorano (Ascoli Piceno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La «Società cooperativa Orano - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Castorano (Ascoli Piceno), costituita per rogito notaio dott. Pietro Caserta in data 30 ottobre 1987, repertorio n. 23871, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Maranesi Maurizio, residente in via S. Pertini n. 3, Ascoli Piceno, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4195

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 1994.

Modificazione di limiti dell'obbligo di indicare i numeri di codice fiscale nelle note da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, quando tali note siano relative ad atti che non risultino indicativi di capacità contributiva.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, come modificato dal successivo decreto ministeriale 29 settembre 1978, concernente l'esclusione dell'obbligo di indicare i numeri di codice fiscale nelle note di trascrizione, iscrizione e annotazione, da prodursi al pubblico registro automobilistico, relative ad atti che non risultino indicativi di capacità contributiva;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto 16 aprile 1987, n. 310, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, che prevede l'obbligo di indicare il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione;

Visti gli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contemplano le formalità necessarie per l'immatricolazione, la circolazione e il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché per il trasferimento di residenza dell'intestatario;

Considerata la necessità di modificare i limiti dell'obbligo di indicare i numeri di codice fiscale nelle note da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, quando tali note siano relative ad atti che non risultino indicativi di capacità contributiva;

Decreta:

Art. 1.

L'articolo unico del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, come modificato dal successivo decreto ministeriale 29 settembre 1978, è sostituito dal seguente:

«È esclusa l'indicazione dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto nelle note, da prodursi al pubblico registro automobilistico, quando tali note siano relative ad atti pubblici, ovvero ad atti privati con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, di natura traslativa o dichiarativa, aventi per oggetto motocicli e motocarrozzette di qualsiasi tipo fino a 50 centimetri cubici di cilindrata».

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, sono contenute nell'allegato 1 al presente decreto.

I supporti magnetici di cui al precedente comma, nonché gli elaborati statistici ed i dati mensili di cui all'art. 11 del citato decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, devono essere inviati al Centro informativo del Dipartimento delle entrate - Via Mario Carucci n. 99 - Roma.

Art. 3.

Nelle istanze da presentarsi alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo le disposizioni di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative alle formalità necessarie per l'immatricolazione, la circolazione ed il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nonché per il trasferimento di residenza dell'intestatario, devono essere indicati i numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI TRASMESSI DALL'A.C.I. AL CENTRO INFORMATIVO E DAL CENTRO INFORMATIVO ALL'A.C.I.

1. Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici

I supporti magnetici trasmessi dall'A.C.I. al Centro Informativo - Direzione Centrale per i Servizi Generali, il Personale e l'Organizzazione - Dipartimento delle Entrate, dovranno rispettare i requisiti tecnici fissati dal Centro Informativo stesso.

2. Dati relativi alle formalità

L'unità logica di informazione relativa ad una formalità puo comprendere una o piu registrazioni su supporto magnetico. L'unità logica di informazione per ciascuna formalità contiene i dati di seguito indicati (che costituiscono ad eccezione dei codici fiscali, il contenuto informativo del record tipo 0).

A) Per le prime iscrizioni e i trasferimenti di proprieta:

1. Codice provincia, numero progressivo di formalità, data della formalità.
2. Natura e data dell'atto.
3. Tipo di formalità.
4. Targa
5. Categoria.
6. Uso.
7. Specialità.
8. Potenza (HP).
9. Cilindrata (CC).
10. Numero posti/portata.
11. Anno di immatricolazione.
12. Codice fiscale acquirente ($\geq$ 1)
13. Codice fiscale venditore ($\geq$ 1)
14. Atto soggetto I.V.A.
15. Valore dichiarato
16. Nazionalità.
17. Fabbrica, tipo, serie.
18. Alimentazione.

B) Per le operazioni ipotecarie (1), scritture private con contenuto patrimoniale:

1. Codice provincia, numero progressivo di formalità, data della formalità.
2. Natura e data dell'atto.

---

(1) Per le operazioni su ipoteche multiple vengono trasmessi i dati relativi ad una sola formalità.

3. Tipo di formalità.
4. Codice fiscale creditore (≥ 1)
5. Codice fiscale debitore (≥ 1)
6. Importo dell'ipoteca.
7. Ammontare del credito.
8. Credito soggetto ad I.V.A.

C) Per i rinnovi di iscrizione (2):

1. Codice di provincia, numero progressivo di formalità, data della formalità.
2. Tipo di formalità.
3. Targa.
4. Categoria.
5. Uso.
6. Specialità.
7. Potenza (HP).
8. Cilindrata (CC).
9. Numero posti/portata.
10. Anno di immatricolazione.
11. Provincia precedente, targa precedente, categoria precedente.

D) Per le radiazioni, le perdite e i rientri in possesso (2):

1. Codice provincia, numero progressivo di formalità, data della formalità.
2. Tipo di formalità.
3. Targa.
4. Categoria.

E) Per le formalità di (2):

- Variazioni di uso o specialità
- Variazione delle caratteristiche tecniche

1. Codice provincia, numero progressivo di formalità data della formalità.
2. Tipo di formalità.
3. Targa.
4. Categoria.

uno o più dei seguenti dati variati o rettificati:

5. Uso.
6. Specialità.
7. Potenza (HP).
8. Cilindrata (CC).
9. Numero posti/portata.
10. Categoria.
11. Alimentazione

(2) Solo nei casi in cui la targa sia già stata acquisita dal Centro Informativo tramite una prima iscrizione o un trasferimento di proprietà.

Per le formalità di cui ai punti A e B i codici fiscali dei soggetti ivi indicati sono trasmessi mediante una o più registrazioni contenenti ciascuna fino a 4 codici fiscali (record tipo 1).

Ciascun codice fiscale è preceduto nel tracciato record dal numero progressivo assegnato dall'A.C.I. in fase di registrazione dei dati ed utilizzato per il successivo invio dei dati anagrafici.,

Le registrazioni relative ad una formalità sono collegate dai campi identificativi:

- codice provincia;
- numero progressivo di formalità (settore, numero d'ordine progressivo e check-digit);
- data della formalità;

e dal campo di controllo:

- numero totale dei codici fiscali che permette di calcolare il numero di registrazioni contenenti i codici fiscali della formalità.

I records devono essere trasmessi in ordine alfabetico di codice della provincia e in sequenza ascendente di settore e numero d'ordine del registro progressivo di formalità.
Per ogni formalità già trasmessa per la quale si renda successivamente necessario rettificare dati diversi dal codice fiscale, deve essere inviata una formalità fittizia di rettifica (record tipo 0), impostando solo i campi relativi ai dati da correggere.
Per ogni formalità indebitamente trasmessa deve essere inviata una formalità fittizia di annullamento (record tipo 0).
Su ciascun supporto deve essere applicata un'etichetta indicante il tipo di registrazione ("Archivio atti"), l'anno e il mese di riferimento, il progressivo di invio, il progressivo di registrazione di nastro nell'ambito del periodo e il totale dei nastri relativi al periodo. Il progressivo di invio, di due cifre, assunto il valore 99 ricomincia da 1.

All'inizio del primo supporto magnetico deve essere registrato un record contenente il periodo di riferimento e il progressivo di invio (record tipo 3).
Dopo l'ultima registrazione relativa al periodo dovrà essere presente un record contenente il numero totale di records inviati (record tipo 4) compresi i records di inizio e quello di fine trasmissione.
Successivamente al record dei totali (record tipo 4) sarà registrato sullo stesso supporto un record di chiusura della fornitura relativo a ciascuna privincia e a ciascun mese per cui risulti l'avvenuto completamento della trasmissione delle note.

Le tabelle di codifica per i campi:

Tipo di formalità.

Categoria.

Uso.

Specialità.

Nazionalità.

Fabbrica, tipo, serie.

Alimentazione.

Natura dell'atto.

e le successive variazioni, devono essere comunicate dall'A.C.I. al Centro informativo almeno tre mesi prima della consegna dei supporti conformi alle nuove codifiche.

3. **Segnalazione di codice fiscale inesistente**

Per ogni formalità contenente codici fiscali inesistenti viene trasmesso su supporto magnetico all'A.C.I. uno o piu records tipo 1 contenenti fino a 4 codici fiscali.
I records sono trasmessi in ordine alfabetico di codice della provincia, in sequenza ascendente di settore e numero d'ordine del registro progressivo di formalità e in sequenza ascendente del numero progressivo di codice fiscale.
Su ciascun supporto è applicata un etichetta indicante il tipo di registrazione ("Segnalazioni codici fiscali C.I.") e il numero progressivo del nastro inviato.
All'inizio del primo supporto e registrato un record contenente il progressivo del nastro (record tipo 3) e in coda all'ultima registrazione un record contenente il numero totale di records inviati (record tipo 4) compresi i records di inizio e fine trasmissione.

4. **Dati anagrafici corrispondenti a codici fiscali errati o inesistenti**

I dati anagrafici relativi ai codici fiscali indicati errati nelle note (3) o non esistenti nell'archivio dell'Anagrafe Tributaria, vengono trasmessi, dall'A.C.I. al Centro Informativo, tramite registrazioni a lunghezza fissa (record tipo 2), una per ogni codice, contenenti il riferimento alla formalità, il numero progressivo di codice fiscale sulla formalità, il codice fiscale e i dati anagrafici (relativi alle persone fisiche o ai soggetti diversi a seconda dei casi).

---

(3) Per le modalità di calcolo del carattere di controllo per i vari tipi di codici fiscali vedere il decreto del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1970 concernente i "Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'Anagrafe Tributaria".

I records devono essere trasmessi in ordine alfabetico di codice della provincia, in sequenza ascendente di settore e numero d'ordine del registro progressivo di formalità e in sequenza ascendente del numero progressivo di codice fiscale.
Per rettificare il numero totale di codici fiscali dovuti sara fornito un record di tipo 7 sostitutivo dei corrispondenti records di tipo 2 relativi ai dati anagrafici attesi dal C.I.
Su ciascun supporto deve essere applicata un'etichetta indicante il tipo di registrazione ("Archivio dati anagrafici") e il numero progressivo del nastro inviato.
Il numero progressivo, di due cifre, ha lo scopo di poter intercettare eventuali smarrimenti di supporti magnetici; assunto il valore 99 ricomincia da uno.
All'inizio del primo supporto magnetico deve essere registrato un record contenente il numero progressivo di nastro (record tipo 5) e in coda all'ultima registrazione un record contenente il numero totale di records inviati (record tipo 6) compresi il record di inizio e quello di fine trasmissione.

5. Dati statistici

In concomitanza con gli invii periodici dei supporti con i dati delle formalità ed i dati anagrafici saranno trasmessi dati statistici tramite registrazioni a lunghezza fissa (record tipo 8) ove per ciascun anno, provincia e mese viene riportato il quantitativo delle formalità che alla data risultano essere stati inviate al Centro Informativo. Per maggiore attendibilità, tale numero farà riferimento alle formalità sottoposte al secondo riciclo. I records statistici devono riguardare esclusivamente le province ed i periodi per i quali non sia stato gia trasmesso il record di chiusura.
Su ciascun supporto deve essere applicata un'etichetta indicante il tipo di registrazione ("Archivio statistico") ed il numero progressivo del nastro inviato.
Il numero progressivo, di due cifre, ha lo scopo di poter intercettare eventuali smarrimenti di supporti magnetici; assunto il valore 99 ricomincia da uno.
All'inizio del primo supporto magnetico deve essere registrato un record contenente il numero progressivo di nastro (record tipo 3) e in coda all'ultima registrazione un record contenente il numero totale di records inviati (record tipo 4) compresi il record di inizio e quello di fine trasmissione.

6. Descrizione dei records

Il contenuto dei campi numerici va appoggiato a destra, impostando a zero i caratteri non utilizzati.

Il contenuto dei campi alfanumerici va appoggiato a sinistra, impostando al valore "40" esadecimale i caratteri non utilizzati.

Analoga rappresentazione va usata per inizializzare i campi interamente inutilizzati.

NOME DEL RECORD: RECORD TIPO 0

PROG	LABEL DESCRIZIONE	RAPP	POSIZIONE DA	A	N. CARATT.	CONTENUTO
1	TIPO RECORD	Z	1	1	1	Individua il tipo record Valore fisso: zero
2	SIGLA PROVINCIA	C	2	3	2	Codice della provincia (sigla automobilistica)
3	SETTORE	C	4	4	1	
4	NUMERO D'ORDINE PROGRESSIVO	P	5	8	7	Numero d'ordine (annuale) del registro progressivo P.R.A.
5	CHECK-DIGIT	C	9	9	1	Carattere di controllo del numero progressivo
6	DATA DELLA FORMALITA'	Z	10	15	6	Data della formalità nella forma AAMMGG
7	STATO RECORD 0	Z	16	17	2	1 = Targa mai trasmessa 2 = Targa già trasmessa 3 = Prima iscrizione di targa già trasmessa erroneamente 4 = Formalità tardiva
8	CODICE FORMALITA'	Z	18	19	2	Codice formalità
9	TIPO TARGA	Z	20	20	1	0 = Vecchio sistema di codifica 1 = Nuovo sistema di codifica
10	TARGA	C	21	28	8	Identificativo targa

SEGUE: NOME DEL RECORD: RECORD TIPO 0

PROG	LABEL DESCRIZIONE	RAPP	POSIZIONE DA	A	N. CARATT.	CONTENUTO
11	NATURA DELL'ATTO	C	29	29	1	Codice natura atto
12	NAZIONALITA'	C	30	30	1	Codice nazionalità
13	FTS	P	31	35	9	Codice di fabbrica, tipo, serie
14	ALIMENTAZIONE	C	36	36	1	Codice di alimentazione
15	CATEGORIA	C	37	38	2	Codice di categoria
16	USO	C	39	40	2	Codice d'uso
17	SPECIALITA'	C	41	43	3	Codice di specialità
18	POTENZA	Z	44	45	2	Potenza in HP fiscali
19	CILINDRATA	Z	46	50	5	Cilindrata in CC

SEGUE: NOME DEL RECORD: RECORD TIPO 0

PROG	LABEL DESCRIZIONE	RAPP	POSIZIONE DA	POSIZIONE A	N. CARATT.	CONTENUTO
20	POSTI/PORTATA	Z	51	53	3	Numero di posti/portata in quintali
21	ANNO COSTRUZIONE	Z	54	55	2	Ultime due cifre dell'anno di costruzione
22	IMPORTO IPOTECA	P	56	64	17	Importo dell'ipoteca
23	TIPO TARGA PRECEDENTE	C	65	65	1	0 = Vecchio sistema di codifica 1 = Nuovo sistema di codifica
24	TARGA PRECEDENTE	C	66	73	8	Identificativo targa precedente
25	CATEGORIA PRECEDENTE	C	74	75	2	Codice categoria precedente o rettifica o variazione
26	VALORE DICHIARATO	P	76	80	9	Valore dichiarato nell'atto
27	NUMERO CODICI FISCALI	Z	81	82	2	Numero complessivo codici fiscali trasmessi
28	ATTO SOGGETTO AD I.V.A.	Z	83	83	1	0 = Atto non soggetto 1 = Atto soggetto
29	IMPORTO CREDITO	P	84	92	17	Ammontare del credito di capitale
30	DATA ATTO	Z	93	96	4	Data dell'atto nella forma AAMM
31	FILLER	C	97	100	4	

NOME DEL RECORD: RECORD TIPO 1

PROG	LABEL DESCRIZIONE	RAPP	POSIZIONE DA	A	N. CARATT.	CONTENUTO
1	TIPO RECORD	Z	1	1	1	Individua il tipo di record Valore fisso: 1
2	SIGLA PROVINCIA	C	2	3	2	Codice della provincia (sigla automobilistica)
3	SETTORE	C	4	4	1	
4	NUMERO D'ORDINE PROGRESSIVO	P	5	8	7	Numero d'ordine (annuale) del registro progressivo PRA
5	CHECK-DIGIT	C	9	9	1	Carattere di controllo del numero progressivo
6	DATA	Z	10	15	6	Data della formalità nella forma AAMMGG
7	PROGRESSIVO RECORD 1	Z	16	17	2	Numero d'ordine del corrente record di tipo 1
8	PROGRESSIVO CODICE FISCALE	Z	18	19	2	Numero progressivo di codice fiscale sulla formalità
9	FLAG CODICE FISCALE	C	20	20	1	(*)
10	CODICE FISCALE	C	21	36	16	Codice fiscale
11	PROGRESSIVO CODICE FISCALE	Z	37	38	2	Come al n. 6
12	FLAG CODICE FISCALE	C	39	39	1	Come al n. 7
13	CODICE FISCALE	C	40	55	16	Come al n. 8

(*) 1 = CF esatto venditore
2 = CF esatto acquirente
3 = CF esatto creditore
4 = CF errato venditore
5 = CF errato acquirente
6 = CF errato creditore
7 = CF esatto rapp. venditore
8 = CF esatto rapp. acquirente
9 = CF esatto rapp. creditore
L = CF errato rapp. venditore
M = CF errato rapp. acquirente
N = CF errato rapp. creditore
A = CF esatto usufruttuario
B = CF esatto locatario
C = CF esatto acquirente con patto riservato dominio
D = CF eratto usufruttuario
E = CF errato locatario
F = CF errato acquirente con patto riservato dominio

SEGUE: NOME DEL RECORD: RECORD TIPO 1

PROG	LABEL DESCRIZIONE	RAPP	POSIZIONE DA	A	N. CARATT.	CONTENUTO
14	PROGRESSIVO CODICE FISCALE	Z	56	57	2	Come al n. 6
15	FLAG CODICE FISCALE	C	58	58	1	Come al n. 7
16	CODICE FISCALE	C	59	74	16	Come al n. 8
17	PROGRESSIVO CODICE FISCALE	Z	75	76	2	Come al n. 6
18	FLAG CODICE FISCALE	C	77	77	1	Come al n. 7
19	CODICE FISCALE	C	78	93	16	Come al n.8
20	FILLER	C	94	100	7	

NOME DEL RECORD: RECORD TIPO 2 - (PERSONE FISICHE)

PROG	LABEL DESCRIZIONE	RAPP	POSIZIONE DA	POSIZIONE A	N. CARATT.	CONTENUTO
1	TIPO RECORD	Z	1	1	1	Individua il tipo di record Valore fisso: 2
2	SIGLA PROVINCIA	C	2	3	2	Codice della provincia (sigla automobilistica)
3	SETTORE	C	4	4	1	
4	NUMERO D'ORDINE PROGRESSIVO	P	5	8	7	Numero d'ordine (annuale) del registro progressivo PRA
5	CHECK-DIGIT	C	9	9	1	Carattere di controllo del numero progressivo
6	DATA	Z	10	15	6	Data della formalità nella forma AAMMGG
7	NUMERO CODICI FISCALI	Z	16	17	2	Numero codici fiscali trasmessi per la formalità
8	PROGRESSIVO CODICE FISCALE	Z	18	19	2	Numero progressivo di codice fiscale sulla forlità
9	FLAG CODICE FISCALE	C	20	20	1	Come al campo 9 dei records tipo 1
10	CODICE FISCALE	C	21	36	16	Codice fiscale
11	SESSO	Z	37	37	1	1 = Sesso maschile 2 = Sesso femminile
12	COGNOME	C	38	61	24	Cognome
13	NOME	C	62	81	20	Nome

SEGUE: NOME DEL RECORD: RECORD TIPO 2 - (PERSONE FISICHE)

PROG	LABEL DESCRIZIONE	RAPP	POSIZIONE DA	A	N. CARATT.	CONTENUTO
14	FILLER	C	82	97	16	
15	DOMICILIO FISCALE:					
	SIGLA PROVINCIA	C	98	99	2	Codice della provincia (sigla automobilistica)
	COMUNE	C	100	124	25	Dizione del comune
	INDIRIZZO	C	125	159	35	Indirizzo
	CAP	Z	160	164	5	Codice avviamento postale
16	SIGLA PROVINCIA NASCITA	C	165	166	2	Codice provincia nascita (sigla automobilistica)
17	COMUNE DI NASCITA	C	167	191	25	Dizione del comune di nascita
18	DATA DI NASCITA	Z	192	197	6	Data di nascita nella forma AAMMGG
19	FILLER	C	198	200	3	

SEGUE: NOME DEL RECORD: RECORD TIPO 2 - (PERSONE NON FISICHE)

PROG	LABEL DESCRIZIONE	RAPP	POSIZIONE DA	POSIZIONE A	N. CARATT.	CONTENUTO
1	TIPO RECORD	Z	1	1	1	Individua il tipo di record Valore fisso: 2
2	SIGLA PROVINCIA	C	2	3	2	Codice della provincia (sigla automobilistica)
3	SETTORE	C	4	4	1	
4	NUMERO D'ORDINE PROGRESSIVO	P	5	8	7	Numero d'ordine (annuale)
5	CHECK-DIGIT	C	9	9	1	Carattere di controllo del numero progressivo
6	DATA	Z	10	15	6	Data della formalità nella forma AAMMGG
7	NUMERO CODICI FISCALI	Z	16	17	2	Numero codici fiscali trasmessi per la formalità
8	PROGRESSIVO CODICE FISCALE	Z	18	19	2	Numero progressivo di codice fiscale sulla formalità
9	FLAG CODICE FISCALE	C	20	20	1	Come al campo 9 del record di tipo 1
10	CODICE FISCALE	C	21	36	16	Codice fiscale
11	FLAG SOGGETTI DIVERSI	Z	37	37	1	Valore fisso: 3
12	DENOMINAZIONE	C	38	97	60	Denominazione o ragione sociale
13	DOMICILIO FISCALE:					
	SIGLA PROVINCIA	C	98	99	2	Codice provincia (sigla automobilistica)
	COMUNE	C	100	124	25	Dizione del comune
	INDIRIZZO	C	125	159	35	Indirizzo
	CAP	Z	160	164	5	Codice avviamento postale
14	FILLER	C	165	200	36	

NOME DEL RECORD: RECORD TIPO 3/4

PROG	LABEL DESCRIZIONE	RAPP	POSIZIONE DA	A	N. CARATT.	CONTENUTO
1	TIPO RECORD	Z	1	1	1	3 = Record inizio trasmissione 4 = Record fine trasmissione
2	PROGRESSIVO NASTRO	Z	2	3	2	Numero progressivo di invio
3	PERIODO TRASMESSO	Z	4	7	4	Periodo trasmesso nella forma AAMM
4	NUMERO TOTALE RECORDS TRASMESSI	Z	8	14	7	Numero totale records trasmessi compreso il record inizio e il record di fine trasmissione (presente solo sul record tipo 4)
5	FILLER	C	15	100	86	

NOME DEL RECORD: RECORD TIPO 5/6

PROG	LABEL DESCRIZIONE	RAPP	POSIZIONE DA	A	N. CARATT.	CONTENUTO
1	TIPO RECORD	Z	1	1	1	5 = Record inizio trasmissione 6 = Record fine trasmissione
2	PROGRESSIVO NASTRO	Z	2	3	2	Numero progressivo di nastro
3	NUMERO TOTALE RECORDS TRASMESSI	Z	4	10	7	Numero totale records trasmessi compresi il record inizio e il record di fine trasmissione (presente solo sul record tipo 6)
4	FILLER	C	11	200	190	

NOME DEL RECORD: RECORD TIPO 7 - ANNULLAMENTO CODICE FISCALE

PROG	LABEL DESCRIZIONE	RAPP	POSIZIONE DA	A	N. CARATT.	CONTENUTO
1	TIPO RECORD	Z	1	1	1	Individua il tipo record Valore fisso: 7
2	SIGLA PROVINCIA	C	2	3	2	Codice della provincia (sigla automobilistica)
3	SETTORE	C	4	4	1	
4	NUMERO D'ORDINE PROGRESSIVO	P	5	8	7	Numero d'ordine (annuale) del registro progressivo PRA
5	CHECK-DIGIT	C	9	9	1	Carattere di controllo del numero progressivo
6	DATA	Z	10	15	6	Data della formalità nella forma AAMMGG
7	NUMERO CODICI FISCALI	Z	16	17	2	Numero codici fiscali trasmessi per la formalità
8	PROGRESSIVO CODICE FISCALE	Z	18	19	2	Numero progressivo di codice fiscale sulla forlità
9	FLAG CODICE FISCALE	C	20	20	1	Come al campo 9 del record di tipo 1
10	CODICE FISCALE	C	21	36	16	Codice fiscale
11	FILLER	C	37	200	164	

NOME DEL RECORD: RECORD TIPO 8 - DATI STATISTICI

PROG	LABEL DESCRIZIONE	RAPP	POSIZIONE DA	A	N. CARATT.	CONTENUTO
1	TIPO RECORD	Z	1	1	1	Individua il tipo record Valore fisso: 8
2	ANNO DI RIFERIMENTO	Z	2	3	2	Ultime due cifre dell'anno di riferimento
3	SIGLA PROVINCIA	C	4	5	2	Codice della provincia (sigla automobilistica)
4	MESE DI RIFERIMENTO	Z	6	7	2	Mese di riferimento
5	NUMERO FORMALITA' TRASMESSE	Z	8	14	7	Numero delle formalità trasmesse alla data
6	FILLER	C	15	100	86	

NOMÉ DEL RECORD: RECORD DI CHIUSURA

PROG	LABEL DESCRIZIONE	RAPP	POSIZIONE DA	A	N. CARATT.	CONTENUTO
1	ANNO DI RIFERIMENTO	Z	1	2	2	Ultime due cifre dell'anno di riferimento
2	SIGLA PROVINCIA	C	3	4	2	Codice della provincia (sigla automobilistica)
3	MESE DI RIFERIMENTO	Z	5	6	2	Mese di riferimento
4	FLAG	Z	7	7	1	Valore fisso: 2
5	FILLER	C	8	100	93	

94A4154

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo».

Il decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1994.

94A4222

Mancata conversione del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994».

Il decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nel supplemento ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1994.

94A4223

MINISTERO DELL'INTERNO

Restituzione dell'Istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste alla funzione di pubblica assistenza e beneficenza

Con decreto del Ministro dell'interno 21 aprile 1994, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste cessa di essere considerato «ente di istruzione e di educazione per fanciulli ciechi» e viene restituito alla funzione di pubblica assistenza e beneficenza.

94A4177

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 2

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato nominativo del B.T.P. 12,50% - 1° aprile 1992 di nominali L. 300.000 (trecentomila) intestato a Arnaboldi Renzo, nato il 1° ottobre 1935 a Milano ed ivi domiciliato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

ANNOTAZIONE:

Proviene dal B.T.P. 12% - 1° aprile 1990, n. 1305, ed è ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

94A4178

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Marcallo con Casone ad accettare una donazione

Con decreto n. 2358 div. 1ª del 20 maggio 1994 del prefetto della provincia di Milano il direttore didattico del circolo di Marcallo con Casone è stato autorizzato a accettare la donazione di un tavolo dattilo del valore di L. 343.000 e di una sedia Olivetti Edis del valore di L. 327.000 disposta dal sig. Cesare Ceruti.

94A4182

Autorizzazione alla direzione didattica statale del circolo di Arcola ad accettare una donazione

Con decreto n. 613-sett. I del 27 aprile 1994 del prefetto della provincia di La Spezia la direttrice didattica del circolo di Arcola è stata autorizzata a accettare la donazione di un televisore Philips del valore di L. 989.000 e di un videoregistratore Philips del valore di L. 534.000 disposta dalla società Henkel Sud.

94A4183

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto 24 febbraio 1994 del prefetto di Pisa la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione di una statua etrusca in materiale lapideo disposta in suo favore dal comandante Piero Miniati.

94A4179

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 958 del 29 dicembre 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Giorgio Brizzi la donazione di una collezione mineralogica «Giancarlo Brizzi», di alcun valore economico, ma di grande interesse scientifico, a favore del Museo di mineralogia e litologia, sezione del Museo di storia naturale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 959 del 29 dicembre 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'IFI - Istituto finanziario industriale S.p.a. la donazione della somma di L. 5.000.000, a favore del dipartimento statistico.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 960 del 29 dicembre 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'avv. Giovanni Mati la donazione della somma di L. 600.000 a favore del seminario di applicazione forense, afferente la facoltà di giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 961 del 29 dicembre 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Paolo Bechi la donazione di una stampante laser del valore di L. 600.000 a favore dell'istituto di clinica chirurgica generale e discipline chirurgiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 967 del 29 dicembre 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Ettore Alajmo la donazione di due condizionatori d'aria del valore di L. 2.000.000 da destinare agli uffici della direzione e della segreteria dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 968 del 29 dicembre 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della direzione generale della Banca Toscana S.p.a. la donazione di n. 7 armadi metallici, del valore di L. 3.500.000 oltre I.V.A. a favore del dipartimento scienze aziendali.

Con decreto del prefetto di Firenze n 969 del 29 dicembre 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer Italia S.p a. la donazione di due apparecchiature scientifiche del valore complessivo di L. 7.948 900 a favore del dipartimento di farmacologia preclinica e clinica

94A4180

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione in misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del «punto mancia» dal personale del casino municipale di Sanremo.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1994, avente decorrenza dal 1° marzo 1991, le somme percepite con il sistema del «punto mancia» dal personale del casinò municipale di Sanremo, sono determinate nelle sottoindicate misure fisse mensili:

1° gruppo super L 1 600 000 (unmilioneseicentomila);

1° gruppo L 1 352.000 (unmilionetrecentocinquantaduemila),

2° gruppo L. 1.191.000 (unmilionecentonovantunomila),

3° gruppo L 938 000 (novecentotrentottomila),

4° gruppo L. 796 000 (settecentonovantaseimila),

5° gruppo L 534.000 (cinquecentotrentaquattromila),

6° gruppo L 393 000 (trecentonovantatremila);

7° gruppo L 265 000 (duecentosessantacinquemila)

94A4184

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 10 maggio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un terzo di beni mobili ammontante a L. 34.330.000, disposto dalla sig.ra Fosca Stefani con testamento olografo pubblicato per atto dott Giovanni Guglielmi notaio in Firenze, numero di repertorio 166211

94A4181

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art 3, comma 3, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Ancona, è vacante un posto di ricercatore universitario per il grupo di discipline n G01 - economico estimativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

94A4188

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994 concernente: «Integrazione del riparto delle disponibilità di bilancio 1994 destinate agli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata a pag. 25, seconda colonna, terzo capoverso, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « . richiedono risorse annuali puntualmente *predeterminare*, », si legga· « richiedono risorse annuali puntualmente *predeterminate*, . »

94A4189

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300